

Codice A1701B

D.D. 3 dicembre 2021, n. 1048

**Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - DD.n 720 del 13 agosto 2021 Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche. - Sblocco riserva vendemmiale prodotto vendemmia 2021 - D.O.C.G Asti.**



**ATTO DD 1048/A1701B/2021**

**DEL 03/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Legge 12 dicembre 2016 n. 238 – DD.n 720 del 13 agosto 2021 Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche. - Sblocco riserva vendemmiale prodotto vendemmia 2021 – D.O.C.G Asti.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 1 e 2 stabilisce che:

- (comma 1) per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l’esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato; Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata.
- (comma 2) le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all’art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all’art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Con D.D n.720 del 13 agosto 2021 del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, la Regione Piemonte definiva che, su richiesta del Consorzio di Tutela dell'Asti , presentata ai sensi dell'art.39 della L:238/2016 e adottata in sede di assemblea ordinaria , per la D.O.C.G. Asti le rese e la quota di riserva vendemmiale per la vendemmia 2021 dovevano essere le seguenti:

- Asti o Asti Spumante 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Moscato d'Asti 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- per le altre tipologie resta confermata la resa prevista dal disciplinare di produzione.

Il Consorzio di Tutela dell'Asti ha richiesto inoltre di stabilire i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G., consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato);
- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia.

Considerato che in data 10 novembre 2021 il Consorzio di Tutela dell'Asti ha presentato richiesta di sblocco del prodotto accantonato a riserva vendemmiale, presentata ai sensi dell'art.39 della L:238/2016 e adottata in sede di assemblea ordinaria, motivato da una crescente domanda di prodotto sul mercato che non è possibile soddisfare interamente con le rese della campagna 2021.

Il Consorzio di Tutela dell'Asti ha richiesto lo sblocco totale dei quantitativi di prodotto accantonato a riserva vendemmiale 2021, come definiti nella DD n 720 -13 agosto 2021 del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per la riserva atta a Asti o Asti Spumante, Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) e Moscato d'Asti. I quantitativi oggetto di sblocco del prodotto accantonato a riserva vendemmiale saranno quindi i seguenti:

- Asti o Asti Spumante 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Moscato d'Asti 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica conclusasi in data 30 novembre 2021 e ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela dell'Asti.

Considerato assolto l'obbligo di consultazione delle Organizzazioni Professionali Agricole e considerato positivo il parere espresso dalle stesse.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008

#### *determina*

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio di Tutela dell'Asti, ai sensi dell'art.39 commi 1 e 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", lo sblocco totale dei quantitativi di prodotto accantonati come riserva vendemmiale 2021 come di seguito riportato:

- Asti o Asti Spumante 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);
- Moscato d'Asti 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino